Allarme!!!!!!!!!!

Riforma Organi Collegiali

VOGLIONO CANCELLARE OGNI AUTOREVOLEZZA DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA

dalla Gilda di Milano, gennaio 2004

Se il provvedimento passerà, così com'è, vi sarà un'ulteriore inasprimento del rapporto gerarchico verticale tra docenti e dirigenti. I docenti, infatti, non potranno più contare su organi di garanzia e saranno in balìa dei dirigenti.

Eccovi le versioni delle norme del TU, con le modifiche che verranno apportate dal dlgs di riforma degli OOCC

Articolo 503

Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione.

- 1. Organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere b) e c), sono:
 - a) il provveditore agli studi, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;
 - b) il competente direttore generale o capo del servizio centrale se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
- 2. Competente ad irrogare la sanzione di cui al comma 2, lettere d) ed e) dell'articolo 492 è in ogni caso il Ministro della pubblica istruzione.
- 3. Nei riguardi del personale docente, degli assistenti, delle assistenti-educatrici, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 1, la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura (161/b).
- 4. Con riferimento alle istituzioni di cui al comma 3 è attribuita al capo del servizio centrale, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 2, la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale (161/b).
- 5. L'organo competente provvede con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento da ogni addebito o ad infliggere la sanzione «in conformità del» [muterà in: «sentito il»] parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a seconda che trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media, ovvero, di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e di personale appartenente a ruoli nazionali, «salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente» [muterà in: «qualora la mancanza contestata abbia implicazioni con l'esercizio della libertà di insegnamento»].

Articolo 504

Ricorsi

1. Contro i provvedimenti del direttore didattico, del preside o del provveditore agli studi, con cui vengono irrogate sanzioni disciplinari nell'a mbito delle rispettive competenze, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione, che decide «su parere conforme» [muterà in: «sentito il parere»] del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione [verrà aggiunto il seguente passaggio: «qualora la mancanza contestata abbia implicazioni con l'esercizio della libertà di insegnamento.»].